COMMISSIONE V

DIFESA

LIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. (1371). (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) 367

PRESIDENTE 367, 368
SPIAZZI, *Relatore* 367, 369
VALANDRO GIGLIOLA 369
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 369

Votazione segreta:

PRESIDENTE 369

La seduta comincia alle 8,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. (1371) (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza.

Invito il relatore, onorevole Spiazzi, a svolgere la relazione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

SPIAZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo perchè ritengo che il dilungarsi a dimostrare l'urgente necessità di costruzione di alloggi per i quadri e i funzionari delle forze armate, rechi offesa alla vostra intelligenza e alla vostra sensibilità per i problemi di interesse nazionale e sociale. Ed il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame ha appunto questo duplice interesse: nazionale, poichè voi sapete come le forze armate, ed in special modo i quadri, per esigenze di funzionamento e di servizio, siano sottoposti a frequenti spostamenti. È necessario, quindi, che sul posto dove il servizio deve essere esplicato vi sia sufficienza di alloggi, onde togliere agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate la grave e giustificata preoccupazione della sistemazione propria e familiare nelle varie sedi cui sono destinati. Difatti, attualmente, lo stato d'animo degli ufficiali e sottufficiali, costretti, per esigenze di servizio, a vivere lontano dalla famiglia, per mancanza di alloggi e con conseguente aggravio finanziario, sono talmente preoccupanti ai fini di un buon andamento, da influenzare in modo deleterio la ricostruzione ed il potenziamento delle forze armate. Sociale: (anche se è appena il caso di avvertirlo) per le benefiche ripercussioni sulla situazione della edilizia generale, in quanto, logicamente, sarà reso disponibile un corri-

spondente numero di alloggi attualmente occupati da personale delle forze armate.

Ecco perché, onorevoli colleghi, nell'attuale situazione, il problema degli alloggi per le forze armate assume carattere di fondamentale importanza e deve essere affrontato senza indugi.

In verità, qualche cosa era stata fatta attraverso l'I. N. C. I. S. per rimediare all'enorme deficienza di alloggi, utilizzando molte caserme, ma ciò si è dimostrato completamente insufficiente di fronte alle speciali necessità delle forze armate.

Con il presente disegno di legge si propone la concessione da parte dello Stato all'I.N.C.I.S. per un trentennio, di una somma di sedici miliardi di lire, in maniera che detto istituto possa annualmente contrarre un debito presso la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti analoghi, per provvedere alla sollecita costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali delle forze armate.

La suddivisione della spesa complessiva è prospettata dall'articolo 1, e poiché nel bilancio attuale il relativo capitolo non è stato compreso, il denaro occorrente verrà tratto dai capitoli analoghi, cioè quelli per le costruzioni e manutenzioni di caserme, mentre il rimanente della spesa verrà ripartito nel tempo e nel bilancio della difesa sarà segnato su apposito capitolo.

Convinto che, come ho cercato brevemente di spiegare, si tratti di uno dei problemi di vitale importanza per la buona organizzazione del nostro esercito, ed anche per i benefici sociali che da esso derivano, invito i colleghi all'approvazione del disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono autorizzati impegni nei seguenti limiti:

lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50;
lire 154.000.000 nell'esercizio 1950-51;
lire 159.500.000 nell'esercizio 1951-52;

La somma complessiva di lire 16.362.500.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sarà stanziata in bilancio in ragione di lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50, di lire 308.000.000 nell'esercizio 1950-51, di lire 467.500.000 annue negli esercizi dal 1951-52 al 1983-84, di lire 313.500.000 nell'esercizio 1984-85 e di lire 159.500.000 nell'esercizio 1985-86.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1985-86 compreso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa e il Ministro per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione delle somme di cui al precedente articolo 1 fra i servizi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Per l'esercizio 1949-50 l'onere di lire 154 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 56, 108 e 262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario per la somma di lire 140 milioni, e degli stanziamenti inscritti nei capitoli 75 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio finanziario, per la residua somma di lire 14 milioni.

Per l'esercizio 1950-51 l'onere di lire 308 milioni sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la somma di lire 280 milioni e nei capitoli corrispondenti ai capitoli 68 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 per la residua somma di 28 milioni.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 4:

« Per le costruzioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, sostituito al « Ministero della difesa » il « Ministero delle finanze » quando trattisi di costruzioni destinate esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Le norme di cui all'articolo 373 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale risulta sostituito dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, si applicano anche per i mutui che, in esecuzione della presente legge, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà direttamente con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Le stesse disposizioni si applicano inoltre per i mutui che l'Istituto contrarrà, in esecuzione della presente legge, sia con la Cassa depositi e prestiti che direttamente con altri enti, per costruzioni su aree cedute a titolo gratuito od oneroso dal demanio dello Stato o da comuni, previa esibizione del verbale di consegna delle aree stesse ».

VALANDRO GIGLIOLA. A proposito di questo articolo, vorrei formulare il voto che le costruzioni non vengano eseguite su chiostri o monasteri, come è avvenuto a Padova, dove le molte costruzioni compiute hanno rovinato il complesso architettonico di Santa Giustina, e molti affreschi sono andati distrutti, apportandosi danni incalcolabili. Bisognerebbe che l'I. N. G. I. S., provvedesse alle costruzioni, senza danneggiare le opere d'arte: costruisca, sì, su aree cedute dal demanio, ma che non siano aree di chiostri, di monasteri, o, comunque, su cui sorgano opere di valore artistico.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I voti della onorevole Valandro saranno tenuti presenti; ma faccio presente che in ogni comune esiste una commissione edilizia che sorveglia l'andamento delle costruzioni; in particolare, le opere d'arte sono tutelate dalla sovraintendenza ai monumenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 373 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa.

Il generale di divisione Comandante in seconda della Guardia di finanza è chiamato a far parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto dai comandi superiori della Guardia di finanza, stabiliti dal Ministero delle finanze, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'articolo 386 del testo unico sopracitato ».

SPIAZZI, *Relatore*. Trattandosi di un provvedimento speciale per gli ufficiali, sarebbe opportuno sapere se sarà l'autorità militare ad asse gnare gli alloggi, oppure l'I. N. C. I. S..

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questa materia l'autorità militare avrà senza dubbio competenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé discusso.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell' Esercito, della Marina dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. (1371).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettinotti, Bosco Lucarelli, Carron, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Floreanini Della Porta Gisella, Geuna, Greco, Guerrieri Filippo, Lombardi Carlo, Marzarotto, Orlando, Pagliuca Pajetta Giuliano, Ricci Mario, Roselli, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Spiazzi, Valandro, Gigliola e Vocino.

La seduta termina alle 9,35.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI